NORME DI ATTUAZIONE DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI BREVETTI

Art. 1

Deposito della domanda internazionale

Le persone fisiche o giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio centrale brevetti, il quale agisce in qualita' di ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 10 del trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260. La domanda puo' essere presentata direttamente presso l'Ufficio centrale brevetti ovvero inviata tramite il servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del trattato. La domanda internazionale puo' essere depositata anche presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualita' di ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 151 della convenzione sul brevetto europeo, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, osservate le disposizioni dell'articolo 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1985, non più in vigore dal 19 marzo 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti
Estremi	Legge 21 dicembre 1984, n. 890
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-attuazione-del-trattato-di-cooperazione-internazionale-in/art-1-deposito-della-domanda-internazionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it